

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA -

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DI CUI ALL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 56 DEL 21/12/2018
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di febbraio alle ore 09:15 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione del presente argomento sono presenti:

Presente

Fragomeni Nicola	SINDACO	P
Arpi Alessandro	ASSESSORE	P
Bacchin Stefano	ASSESSORE	P
Morosin Luca	ASSESSORE	P
Rocchi Natascia	ASSESSORE	P
Scatto Francesca	ASSESSORE	P

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Nuzzo Marcello.

Il Sig. Fragomeni Nicola in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato

- che la Regione Veneto con nota Prot. 511498 del 20 novembre 2014 ha inviato agli enti responsabili di bacino allora in liquidazione e a tutte le amministrazioni comunali una nota avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito al riconoscimento della pratica dell’autocompostaggio nel metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini della quantificazione dell’Ecotassa, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 3/2000. DGR N. 288 dell’11/03/2014”;
- che con la medesima nota la Regione chiarisce che l’autocompostaggio rientra tra le iniziative volte a prevenire la produzione dei rifiuti, per cui la stima dei quantitativi non rientra nei quantitativi totali per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata, bensì viene utilizzata per il calcolo della %RDE, ovvero la percentuale di Raccolta Differenziata calcolata ai fini del pagamento dell’ecotassa, in quanto l’autocompostaggio è azione da sostenere ed incentivare;

Considerato inoltre

- che ai sensi della suddetta DGR 288/2014 i quantitativi di materiale organico destinati a compostaggio domestico, non essendo propriamente rifiuti, non rientrano nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata comunale (%RD), attualmente utilizzata ai fini del raggiungimento degli obiettivi normativi;
- che i quantitativi di materiale organico destinati a compostaggio domestico possono invece essere conteggiati per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali sul pagamento dell’ecotassa (%RDE) (necessità che hanno solo i Comuni che non raggiungono altrimenti la %RD del 65% utile per avere la massima riduzione dell’ecotassa), essendo comunque la pratica del compostaggio domestico da sostenere e incentivare in quanto forma di prevenzione della produzione di rifiuto;
- che per il riconoscimento della pratica del compostaggio domestico ai fini del calcolo della %RDE, ai sensi della DGR 288/2014, è richiesta da parte dell’ente responsabile dell’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti urbani (Comuni e Consiglio di Bacino) l’approvazione di uno specifico atto che regoli i rapporti con l’utenza: trattasi di schema di convenzione da sottoscrivere con l’Utente che rinuncia al servizio di raccolta del rifiuto organico¹ (esplicitando se anche della frazione Verde). Tale convenzione deve prevedere l’impegno dell’utente a compostare autonomamente la frazione biodegradabile umida ed eventualmente anche verde in luoghi idonei e utilizzando il compost prodotto per fini agronomici nella propria abitazione, e il riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale di una riduzione di tassa/tariffa, provvedendo quest’ultima (anche tramite soggetto all’uopo delegato) ad effettuare i controlli presso l’utenza e mantenendo se necessario la raccolta del verde, ove richiesta;

Preso atto

- che con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 24 giugno 2016 - decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 sono state approvate le «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani», adottate ai sensi dell’articolo 205, comma 3-quater, del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla direttiva rifiuti 2008/98/Ce e dal Codice dell’ambiente stesso;
- che in vista del prossimo recepimento da parte della Regione Veneto delle succitate Linee Guida nazionali per il calcolo della % RD, che riconoscono la pratica del Compostaggio Domestico ai fini del calcolo della percentuale di Raccolta differenziata per valutare il raggiungimento degli obiettivi normativi, è opportuno che i Comuni del Bacino adottino apposito schema di convenzione da sottoscrivere con l’Utente che rinuncia al servizio di raccolta del rifiuto organico ed il comune che riconosce una riduzione sulla tassa/tariffa dei rifiuti;

Visto

- che alla nota sopra richiamata della Regione Veneto 2014 era allegato un modello di convenzione che richiamava esclusivamente la tassa rifiuti;
- che allo stato attuale presso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente vi sono 30 comuni in regime di tributo Tari e 15 comuni in regime di tariffa a corrispettivo Tarip;
- che l’Arpav nelle proprie pagine del sito aggiornate al 10/01/2018 ha pubblicato uno schema di delibera Comunale e relativi allegati:

¹ "Rifiuto organico" = rifiuti biodegradabili di giardini e parchi (Frazione Verde) e rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato (Frazione Umida o FORSU).

A: SCHEMA DI RICHIESTA PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO;

B: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI;

giusta deliberazione G.R.V. n. 288 del 11 marzo 2014 che approva il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa secondo le modifiche introdotte dall'art. 44, L.R. 5.04.2013 n. 3 DGR n. 162/CR del 10 dicembre 2013.

Considerato

- che ai fini del riconoscimento della pratica dell'autocompostaggio ciascuna amministrazione comunale dovrà approvare apposito schema di convenzione, modificando conseguentemente e coerentemente anche i propri regolamenti di igiene urbana e regolamenti di applicazione del tributo TARI o della tariffa TARIP;

- che il Consiglio di Bacino, a seguito di necessari approfondimenti svolti in coordinamento con il gestore Veritas, propone un modello unico di convenzione, adattabile per Comuni in regime TARI o TARIP, e uno schema di richiesta di riduzione della tassa/tariffa per il compostaggio domestico, sulla base del modello regionale, al fine di avere convenzioni omogenee per l'intero Bacino;

Visto

che il Consiglio di Bacino con l'atto di indirizzo del n° 4 del 12.10.2018 pervenuto agli atti in data 25/10/2018 al prot. 00019048, in aderenza alle prescrizioni impartite dalla Regione Veneto con la DGR 288/2014, ha condiviso lo schema di convenzione per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti e la riduzione della tassa/tariffa di gestione rifiuti (allegato B) e lo schema di richiesta riduzione della tassa/tariffa gestione rifiuti urbani per il compostaggio domestico (allegato A), prevista anche dal Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata

la precedente deliberazione di C.C. n. 7 del 15/03/2004 di approvazione modifica art. 17 del "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani" e scheda tipo di richiesta riduzione tariffaria per il compostaggio domestico;

- il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione Consiliare n° 56 in data 21/12/2018, che all'art. 31 prevede una riduzione della quota variabile della Tassa/Tariffa relativamente agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione organica prodotta;

Ricordato

- che il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione organica al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola all'avvio a trattamento tramite il servizio pubblico;

- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da raccogliere e trattare, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;

Ritenuto di approvare, per le motivazioni espresse nella parte espositiva, gli allegati:

- SCHEMA DI RICHIESTA PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO – (ALLEGATO A);
- SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI – (ALLEGATO B);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto comunale,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare lo schema di richiesta per la riduzione della tassa/tariffa per il compostaggio domestico (allegato A) e lo schema di convenzione per il compostaggio domestico e la riduzione della tassa/tariffa di gestione dei rifiuti (allegato B);
- 3) Di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico alla sottoscrizione delle Convenzioni per il compostaggio domestico di cui all'allegato B;
- 4) Di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico, geom. Carlo Pajaro, a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente delibera, a norma dello Statuto e dei vigenti Regolamenti comunali;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione al Gestore del Servizio Rifiuti Veritas Spa del Comune e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e di pubblicarlo nel sito istituzionale.

Dopodiché, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente come segue.

IL SINDACO

Fragomeni Nicola

IL Segretario Generale

Nuzzo Marcello

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune:

- è eseguibile dal giorno della sua approvazione essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL)
- diverrà eseguibile dopo il decimo giorno della sua pubblicazione in quanto non immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, TUEL)